

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 55

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - CORRIAS - COCCIU - DI NOLFO - MASALA - SERRA

il 24 ottobre 2024

Disposizioni in materia di diritto allo studio

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende modificare alcune disposizioni normative in materia di diritto allo studio al fine di adeguarle ai tempi e tenere conto dei maggiori costi sostenuti dagli studenti fuori sede.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - Legge finanziaria 2008) nella parte in cui stabilisce che il contributo per il "fitto casa" sia erogabile nella misura massima di euro 2.500 annui per studente. La cifra, stabilita in relazione al mercato degli affitti del 2008, risulta oggi del tutto insufficiente a garantire un adeguato sostegno agli studenti in possesso dei requisiti per accedere alla misura. In base alle statistiche rilevate dall'ERSU di Cagliari, oggi gli affitti sono aumentati in media di circa 40 euro al mese. Per questo motivo si ritiene necessario adeguare il limite massimo a 3.000 euro per studente.

L'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008 prevede, altresì, che al fine di coprire l'aumento del massimale previsto dal comma 1, sia aumentato ulteriormente lo stanziamento previsto, con una somma pari a euro 1.006.000 annui. In base agli ultimi dati disponibili i beneficiari della misura "Fitto Casa" sono 1.565 così distribuiti:

- 537 per l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari;
- 267 per l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari;
- 761 studenti al di fuori del territorio sardo;
- a questi ultimi si aggiungono ulteriori 37 idonei non beneficiari.

Se la totalità degli studenti beneficiari percepisse il rimborso massimo previsto dalla legge attuale si spenderebbe euro 3.912.500, mentre nell'ipotesi in cui il rimborso venisse percepito con il nuovo massimale si spenderebbe euro 4.695.000. In ragione di ciò, al fine di garantire la copertura degli idonei, compresi i non beneficiari, lo stanziamento attuale pari a euro 3.800.000 andrebbe aumentato con una somma ulteriore pari a euro 1.006.000 all'anno.

L'articolo 2 abroga l'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna) che prevede il divieto di cumulo dell'assegno di studio con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria. Allo stato attuale la norma genera delle situazioni di grave disparità per gli studenti percettori di borsa di studio dell'ERSU, ad esempio rendendo loro impossibile partecipare a qualsiasi misura premiante istituita dalle Università, come le misure per le immatricolazioni o per i migliori laureati in corso o la borsa per i laureati. Poiché la norma nazionale che vietava il cumulo, articolo 7, comma 1, lett. d) della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), è stata successivamente abrogata dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) il mantenimento dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del 1987, rende di fatto le norme regionali in materia più vincolanti di quelle nazionali. L'articolo non necessita di copertura finanziaria.

L'articolo 3 riguarda la norma finanziaria.

L'articolo 4 è relativo all'entrata in vigore della norma.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Innalzamento del limite massimo previsto in materia di contributi per il "fitto casa" e della relativa autorizzazione di spesa

1 Al fine di adeguare l'ammontare dei contributi corrisposti per il fitto casa all'attuale configurazione del mercato degli affitti e garantire un idoneo sostegno economico agli studenti, al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)) la frase: "i relativi contributi per il "fitto casa" sono erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente" è sostituita dalla seguente: "i relativi contributi per il "fitto casa" sono erogabili nella misura massima di euro 3.000 annui per studente".

2 L'effettiva operatività degli aumenti previsti al comma 1 è assicurata mediante la rideterminazione, a decorrere dal 2024, in euro 4.806.000 annui del relativo stanziamento di spesa.

Art. 2

Abrogazione

1. L'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna) è abrogato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con le seguenti variazioni del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026:

in aumento

missione 4 - programma 4 - titolo 1

2024	euro	1.006.000
2025	euro	1.006.000
2026	euro	1.006.000

in diminuzione

missione 20 - programma 3 - titolo 1

2024	euro	1.006.000
2025	euro	1.006.000
2026	euro	1.006.000

A decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).